

000(0)000

Prot.n. _____
Ufficio AMM.VO

Brindisi, lì

- A1 Sig. *MASSAKI Leonardo*

Via Alcega - base de n.º
J. Piatto Vermeestico

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - ~~L. 1228/1970~~ S. I.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 644/54 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via per Lecce, Lotto 3.1.
Scala — Interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4 .

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 14.676 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10.5.1963</u>	al	<u>10.5.1963</u>
£. <u> </u> vano x vani <u> 4 </u>	£.	<u>1.716 -</u>	
b) - canone consumo acqua normale ..	<u>1.000</u>	"	<u>600-</u>
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale		"	<u> </u>
d) - Imposte registr. ecc. 6% su a) Imposte registr. ecc. 6% su a)		"	<u>103-</u>

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 2.419-

e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 7.257-

f) - deposito spese contrattuali " 5.000-

T o t a l e £. 14,675-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con
segna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

I. A. C. - 8.11.62
6542
PROT. N. 18 SET. 1962

S. Pietro Vernotico (Brindisi) 18/9/62

Rif. Minimi

Io sottoscritto, Borgese Pasquale, seg.
le signoris vostre di volerli affittare
l'appartamento di S. Pietro Vernotico alla
via Lecce n° 201.
Le faccio cortesemente presente che
il per detto appartamento è stato preso
libero un mese fa circa del sig. Renzo
Antonio, il quale vorrebbe re-affittarlo.
Distinti saluti.

fare accerta-
mento

Borgese Pasquale
Via Corvella n° 4

1° Lotto S.T.
Scala B 4

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. RENNA Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO V.CO

Durata della locazione: dal 10 - 8 1959 al 10 - 8 1960

Corrispettivi pattuiti L. 1.700 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959

L. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AUG. 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo VAL-
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il
Antonio

Signor RENNA ~~Alessandro~~
fu Alessandro

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

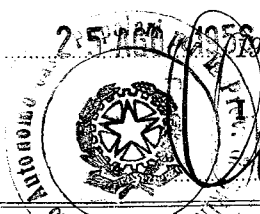
Designazione delle cose locate: appartamento N. 4/A alla Palazzi-
na per i senza tetto in S. Pietro Vernotico

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 637,= mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 25 agosto 1956



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

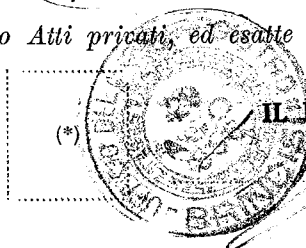
Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 25 agosto 19 56 al N. 1402

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10=

(*) Bollo a calendario.

(*)



IL PROCURATORE

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

..... VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti (3) ed il

Sig. RENNA Antonio

e RENNA Gennaro

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1965

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del S.T. tetto

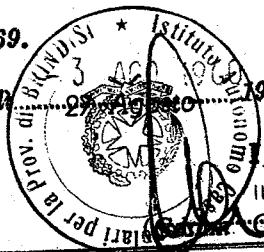
di Case Popolari nel Comune di S. Pietro V. Co

Durata della locazione: dal 10-8-1960 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.700 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 29 Agosto 1965



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

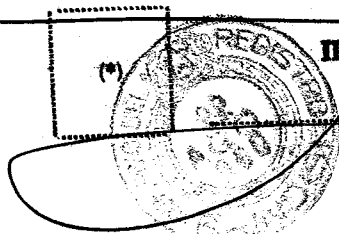
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 707

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. RENNA ANTONIO

e RENNA COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1969

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1969 al 10 - 8 - 1969

Corrispettivi pattuiti: L. 1.700 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 27 Agosto

DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

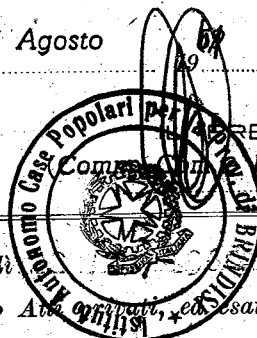
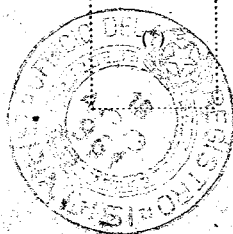
vol. foglio registro Att. esatte lire *centocinquanta*

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE RESIDENTE

(Dott. Davide Fosano)

IL CASSIERE
Esquerra



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Al sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

di 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. RENNA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO-S.T.

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1962 19 al N. 1100

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

(Dott. Davide ...)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (Spm.te Ubaldo Vallarino nella qualità di Presidente Istituto Autonomo Case Popolari

dimoranti (2) Brindisi

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Reale Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 6 SET. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento sito in S. Pietro V. co
palazzina senza tetto int. 4 Aa

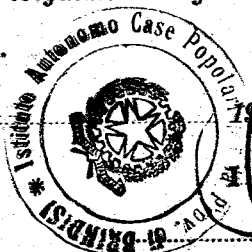
Durata della locazione: 6 SET. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.063 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi

A, addi



PRESIDENTE
Spm.te Ubaldo Vallarino
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addi 23 SET. 1954 19

vol. foglio registro Atti ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

SIG. RENNA COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 25 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.4a alla palazzina

per Senza Tetto in S. Pietro Vernotico

Durata della locazione: dal 25 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.063=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A

BRINDISI



27 AGO. 1953

IL DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

19

al N° 1769

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 47
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (Dom. te Ubaldo Valla-

fino nella qualità di Pr sidente

Istituto Autonomo Case Popolari

dimorant..... (2) Brindisi

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant..... (3)

Renne Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 6 SET. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

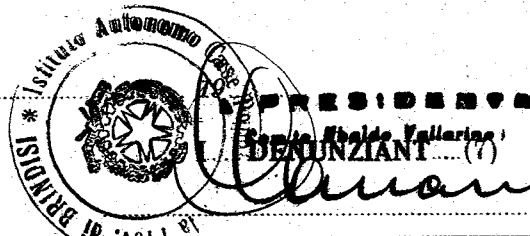
Designazione delle cose locate: appartamento sito in S. Pietro V. co
palazzina senza tetto int. * 4 Ab

Durata della locazione: 6 SET. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 637 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 6 SET. 1954 addi



Registrata la presente denuncia, addi 23 SET. 1954 19 al N 1799

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quindici

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 932)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante e dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziati e (3) ed il

SIG. RENNA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 25 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4b alla palazzina
per i senza tetto in S. Pitero Vernotico

Durata della locazione: dal 25 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 637 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, art. 3269.

A BRINDISI



27 1953

I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1162

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 40

(*) Bollo a calendario.



II PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. *Renzo Antonio*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19-8

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

di Case Popolari nel Comune di

Appartamento n. 4/A del S. T. lotto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1400 mensili anticipate. 20.400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, a 27 Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

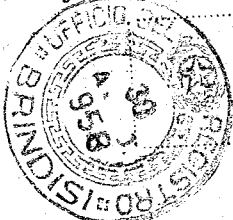
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 30 AGO. 1958 19 al N. 1018

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Preside

dell'I. A. C. P.

dimorant. e. (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seg

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Renzo Autouris

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/A del S. T. Lotto
di case popolari nel Comune di S. Pietro Vernotico

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 1.700 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO. 1957

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Venticette

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Con.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.V.

dimorant..... (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti..... (3) **ed 11**

Signor RENNA Cosimo

fu Alessandro

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n. 4/A alla Palasui-**
na per 1 senza tetto in S. Pietro Vernotico

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£. I.063,= mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**

, addì **25 AGO. 1956**

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Con.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

19

al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **20=**

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5077

Uff. Rag.

Al Sig. RENNA COSIMO
Case per i Senza Tetto

Via Lecce n. 177

S. PIETRO VERNOTICO

OGGETTO: Fitti Case per i Senza Tetto in S. Pietro Vernotico.

Di seguito alla istanza pervenute da vari inquilini delle Case per Senza Tetto in S. Pietro Vernotico a fine di ottenere una revisione dei canoni di fitto sulla base dei vani effettivamente da ciascuno occupati, questo Istituto ha perseguito i necessari accertamenti dai quali è risultato che:

LEMENTINI Trieste coinquilino dell'appartamento n. 1			
SANTORO Pietro	"	"	" 2
GRECO Luigi	"	"	" 3
CAPUTO Angelo	"	"	" 4
MASSARI Vito	"	"	" 5
RENNA Cosimo	"	"	" 6

usufruiscono di 2 vani utili, mentre:

LEMENTINI Trento coinquilino dell'appartamento n. 1			
GLONFONI Bernardino	"	"	" 2
SORIO Vincenzo	"	"	" 3
GODUTO Luigi	"	"	" 4
CESANO Cosimo	"	"	" 5
CARRIERI Renato	"	"	" 6

usufruiscono di un solo vano utile.

In dipendenza di quanto innanzi gli ammontari mensili per fitti e servizi fin qui rimessi da tutti gli inquilini in misura uguale di L. 1051, dovrebbero essere col 10 settembre P.V. così rettificati.

a) <u>per gli inquilini di 2 vani:</u>	fitto	L. 1063=
	acqua normale	" 170=
	Ige 3%	" 37=
	Totale	L. 1270=
		=====
b) <u>per gli inquilini di un vano:</u>	fitto	L. 637=
	acqua normale	" 170=
	Ige 3/	" 24=
	Totale	L. 831=
		=====

Coloro che dovessero ritenere errati i risultati dell'accertamento, sono invitati ad addurre le proprie ragioni entro e non oltre il 5 settembre p.v., trascorso il quale termine il riparto come innanzi

15/12/52

1. Ill.mo Sig. SINDACO
Del Comune di

Amministr.

S.PIETRO VERNOTICO

Casa per Senza Tetto.

Il Sig. Renna Cosimo, abitante l'appartamento n.6 di codesta Casa per Senza Tetto, ha fatto presente che all'attuale legge occupato mancano alcuni vetri sin dalla data della consegna e che in diverso tempo si è rivolto alla S.V. per lamentare tale deficienza.

Si prega di voler informare se quanto sopra dichiarato risponda a verità e nell'affermativa precisare la ragione per cui i vetri risultano mancanti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 4518
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 28 DIC. 1964

- Al Sig. MASARI LEONARDO

Via per Lecce - Casa Senza Fatto

S. Pietro V. eo

comunicato a S. Pietro

che è necessario compilare
per atto di 12/11/1965

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 4001 S.T.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 4001, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via per Lecce, Lotto S.T. Scala --- Interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 14.676 - come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.12.1964 al 10.1.1965
£. --- vano x vani 4 £. 1.716 -
- b) - canone consumo acqua normale a. fogna " 600 -
- c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale " ---
- d) - ~~Imposta di registro~~ Imposta. registra. esp. 6% su a) " 103 -

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 2.419 -

e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) " 7.257 -

f) - deposito spese contrattuali " 5.000 -

T o t a l e £. 14.676 -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 11 dic. corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

N. 11880 di prot.

Li 13 NOV. 1964

Uguretti
ALLA PREFETTURA

alle loro Postran
BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Estratto di Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale N. 459

L'anno millenovecento sessantquattro il giorno tredici
del mese di novembre alle ore 17 nella Casa Comunale.

Convocati dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

1. **CAY. ANGELO MAIOLINO - SINDACO**
2. **ING. FERDINANDO MARIO - ASSESSORE EFFETTIVO**
3. **IACONTE CESARE - ASSESSORE EFFETTIVO**
4. **PIRENTINO ALDO - ASSESSORE EFFETTIVO**
5. **SANABE ANTONIO - ASSESSORE SUPPLENTE**
6. **D'ERRICO VINCENZO - ASSESSORE SUPPLENTE**
- 7.

Assenti **D'AMATO MARCO - ASSESSORE EFFETTIVO**

e con l'assistenza dell'infrascritto Segretario.

Riconosciutasi legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. **SINDACO**

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO (CASE DEI "SENZA TETTO") 2:

MASBARI LEONARDO DI RAFFAELE E SORIO VINCENZO FU CARMINO. =

La delibera a fianco è divenuta esecutiva
per decorrenza del termine in seguito alla pub-
blicazione all'albo pretorio dal 14 NOV. 1964
al 29 NOV. 1964 senza reclami ed invio al
Prefetto in data 16 NOV. 1964 Prot. N. 11880
IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Pag. N. 467

O G G E T T O N. 459

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO(CASE DEI SENZA TETTO) a:

MASSARI LEONARDO DI RAFFAELE E SORIO VINCENZO FU CARMINE. =

Preso atto delle domande presentate dai Signori MASSARI LEONARDO DI RAFFAELE E SORIO VINCENZO FU CARMINE i quali fanno presente al Comune di essere senza abitazione ed in tristi condizioni economiche e chiedono degli appartamenti nelle Case Popolari costruite a suo tempo in Via Lezze; Ritenute veritiere le affermazioni del Massari e del Sorio; Visto che nello immobile delle Case Popolari vi sono N.2 appartamenti vuoti;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, N.86/E del 29-8-1951, resa esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art.3 della Legge 9 giugno 1947, n.530 con la quale vennero assegnati dopo la costruzione gli alloggi;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1°-Assegnare al Sig. MASSARI LEONARDO DI RAFFAELE la casa che venne assegnata con deliberazione n.86/E del 29-8-1951 al Sig. Emma Cosimo fu Alessandro;

2°-Assegnare al Sig. SORIO VINCENZO FU CARMINE la casa che venne assegnata con deliberazione n.86/E del 29-8-1951 ai Germani Lamentini Trento e Trieste e Antonio;

3°-Comunicare la presente delibera all'Istituto delle Case Popolari di Brindisi al quale è affidata la gestione dell'immobile citato nel presente atto, per la regolarizzazione amministrativa.

Letto ed approvato, il presente verbale viene firmato a termini di legge.

IL SINDACO PRESIDENTE

(firm.) **A. MAIOLINO**

IL MEMBRO ANZIANO

(firm.) **G. IASCHIS**

IL SEGRETARIO COMUNALE

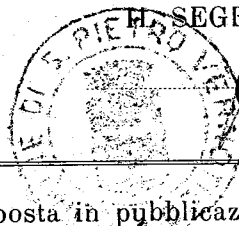
(firm.) **R. GUARINI**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li **16 NOV. 1964**

Visto: IL SINDACO

Alf. Pirochy



IL SEGRETARIO COMUNALE

R. Guarini

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione mediante affissione in copia a questo albo pretorio per quindici giorni dal **16/10** al **29-11-1964** (oppure)

~~che è stata pubblicata come sopra il giorno festivo - di mercato~~

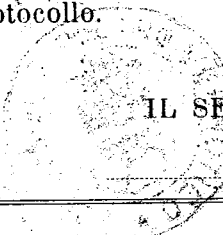
~~a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che contro di essa siano state presentate opposizioni o reclami, e che copia di essa è stata trasmessa alla Prefettura il giorno~~

16 NOV 1964

col n. **11880** di protocollo.

Li **15-11-1964**

IL SEGRETARIO COMUNALE



R. Guarini

Anno..... Tit..... Cat..... Art. N.....

Somma stanziata in bilancio		L.....
Aumenti per	nuove e maggiori entrate	L.....
	storni e prelevamenti fondo riserve	L.....
In diminuzione per storni		L.....
Ammontare impegni precedenti assunti		L.....
» del presente atto		L.....
Differenza disponibile		L.....

Visto di registrazione dell'impegno della spesa a norma dell'art. 327 della legge Comunale e Provinciale.

IL SEGRETARIO

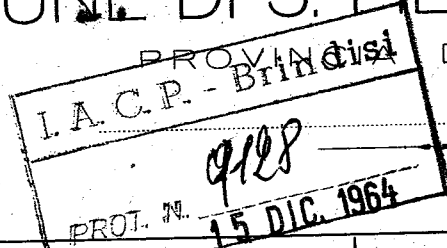
IL RAGIONIERE DEL COMUNE



COMUNE DI S. PIETRO VERNOTICO

DI BRINDISI

Prot. N. 11880



Add. 12/12/1964.-

OGGETTO:

Assegnazione alloggi (Case dei "senza tetto").-

Risposta a nota del

Div. Sez. Num.

Allegato N.

Al 1° ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Brindisi

Per competenza, e per il completamento delle relative pratiche contrattuali, in alligato si trasmette copia della deliberazione n. 459 del 13 novembre 1964, divenuta esecutiva per decorrenza di termini, con la quale questa Giunta Municipale ha provveduto ad assegnare le abitazioni del complesso "Case dei Senza Tetto" - poste in questa Via Lecce - ai Sigg. Massari Leonardo di Raffaele e Sorio Vincenzo fu Carmine.-

Distinti saluti.-

IL SINDACO,

(Cav. Angelo Maiolino)

A
/



PRETURA di S. PIETRO VERNOTICO

Verbale di spatio

L'anno 1964, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 12,15 in S. Pietro Vernotico, Via Lucca. Sulla istanza del Istituto Autonomo per Popolani per la provincia di Brindisi. In virtù di ordinanza del sig. Pres. Sante del Istituto stesso emessa in data 24-7-64, notificata il 1-8-64 al sig. Masani honando visto l'arresto di rilascio notificato in data 2-11-64 che prima per oggi lo spatio. Ho sottoscritto ufficiale giudiziario assisto alla Pretura di S. Pietro Vernotico, munito del titolo esecutivo e dell'arresto di rilascio, unitamente al sig. Cesare Vito al Brig. del VU del Canale Crimine e al VU del Roscano Giuseppe mi sono qui portati. Ho visto la presenza di Masani honando al quale ho reso noto la mia qualità e lo scopo della mia presenza invitandolo a lasciare libera la casa di abitazione. Ho stesso mi ha dichiarato che ha parlato col sindaco il quale gli aveva dato assicurazione che lo spatio fissato per oggi non sarebbe

Cronologico n. 243	
Cron. . . .	20
Dritto. . .	500
Vacaz. . .	
Trasferta .	140
Carteggio .	
TOTALE	660
10% . . .	66
Bolli . . .	200
Depos. . .	
Tassa fissa	50
TOTALE	976

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Anacchiarico Aurelio

Doppia-tassa del 10%
e tassa fissa corrispo-
sta in modo virtuale.

stato eseguito. Po quindi dato inizio alle
operazioni di sfratto. A questo punto inter-
viene il Dott. Tito Pagura Comandante dei
Vigili Urbani di S. Pietro Vernotico il
quale ufficialmente comunica che con Decreto
n. 459 del 13-11-64 la giunta municipale
ha assegnato la casa all'occupante Massari
Leonardo. Pertanto per atto di quanto
sopra è intimato che la moglie del
Massari Leonardi in stato intestante si
sospensione le operazioni di sfratto facendo
riversi tutti i diritti relativi spettanti
all'Istituto Casa Popolare.

Del che è Vultale L. E. G. anche S. S. Pagura presente.

Massari Leonardo

Luigi Cossato
Giovanni Fierro

V. S. P. S.
C. M. S.

Rev. D. S. P. S.

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Anneschiano Aurelio)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

Pret. n. 5045

Brindisi

24 luglio 1964

IL PRESIDENTE

dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provin-
cia di Brindisi

VISTI gli atti d'ufficio relativi all'alloggio del
fabbricato sito in S. Pietro Vernotico " case senza
tetto " via per Lecce int. 2, la cui gestione é affi-
data all'Istituto;

Visto che tale alloggio, con contratto registrato, é
stato concesso in locazione al sig. Argentieri Angelo X
Vito, trasferitosi altrove;

Visto che l'alloggio in parola, senza alcun titolo lo-
cative é stato ceduto a tal Massari Leonardo, attuale
abitante,

DICHIARA

Y il sig. Argentieri Angelo Vito decadute dall'assegnazione
dell'alloggio in parola ed

ORDINA

al sig. Massari Leonardo, immissario abusivo, di rila-
sciare entro dieci giorni dalla data di notifica della
presente Ordinanza l'alloggio sopra indicato libero
e vuoto da persone e cose, in favore di questo Istit-
tuto con espressa avvertenza che, in mancanza, l'Ordina-



PART. N. 1011
ARR. N. 12-2-63

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 1697

Add 20 Febbraio 1963

OGGETTO:
Legge 640 - Assegnazione abitazione

Risposta a nota del

Div. Sez. Num.

Allegati N.

Al Sig. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il Sig. FOSCOLO Luigi, assegnatario di una abitazione del le Case Popolari di questo Comune - Legge 640 - dovrà lasciare detto alloggio perchè sfrattato per morosità.

Quale Capo di quest'Amministrazione sento il dovere di segnalare il nominativo del Sig. ARGENTIERI Angelo Vito, nato a Brindisi il 10.3.1936, coniugato con n.2 figli, il quale occupando attualmente una abitazione malsana, è l'elemento al quale potrebbe essere assegnata l'abitazione in questione.

Sarei grato alla S.V. se all'atto del rilascio della casa da parte del Sig. FOSCOLO Luigi, Ella vorrà predisporre per la rogazione del contratto di fitto con il Sig. ARGENTIERI Angelo Vito, assicurando che a suo tempo detta assegnazione sarà oggetto di ratifica da parte della competente Commissione.

Gradisca i più cordiali saluti.

IL SINDACO
(Cav. Angelo MATOLINO)
Angelo Matolino